Beniamino Sandrini Via del Fante, n° 21 37066 - CASELLE d'ERBE - VR T. 0458581200 cell. 3485214565 mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle d'Erbe, 19.10.2009

Dossier: CHAP (2009) 00104

e Procura Repubblica: 08/805 ANCNR

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Al Sindaco: Gianluigi Soardi

del Comune di **Sommacampagna** Piazza Carlo Alberto, 1 37066 - SOMMACAMPAGNA

e... per conoscenza

Alla Procura della Repubblica

presso **Tribunale di Verona**Sezione di Polizia Giudiziaria - A.R.P.A.V.
Corte Giorgio Zanconati, 1
37122 - **VERONA**

Oggetto: Rinnovo della Richiesta di <u>Annullamento in Autotutela</u> del Project Financing <u>"Discarica Siberie"</u>

In data <u>22 Giugno 2009</u>, al Sindaco del Comune di Sommacampagna *ho inviato* una lettera con oggetto: *Richiesta annullamento in autotutela del Project Financing Discarica Siberie*.

In data <u>25 Giugno 2009</u>, alla Procura della Repubblica *ho inviato* una lettera con ad oggetto: Accertamento di eventuali Reati inerenti il Project Financing: Discarica Siberie.

In data 23 Settembre 2009, all'Ex "Sindaco" e, per conoscenza, al Sindaco e alla Procura della Repubblica ho inviato una lettera con oggetto: Richiesta di Consiglio Comunale aperto sulla Discarica Siberie con inserimento di una integrazione sulla convenzione per la discarica



In data <u>5 Ottobre 2009</u>, *ho inviato* una: Denuncia alla Commissione delle Comunità Europee riguardante inadempimenti del Diritto Comunitario inerente il "<u>FINTO</u>" <u>Recupero Ambientale</u> dell'ex Cava delle Siberie finalizzato a realizzare una "<u>VERA</u>" <u>Discarica di Rifiuti</u> Industriali e Speciali nel Comune di Sommacampagna VR, per la Violazione della <u>Direttiva</u> 2003/35/Cee e la <u>Direttiva</u> 85/337/Cee.

In data <u>15 Ottobre 2009</u> la Commissione Europea, nel comunicarmi che: "non sarà dato ulteriore seguito alla mia segnalazione" ha però evidenziato e confermato che il procedimento (per il quale avevo chiesto una "Verifica di Infrazione alle Direttive Comunitarie")... era inziato prima del 25 Giugno 2005. (vedi, segue pagina)

Ciò premesso, in considerazione del fatto che il progetto risulta avviato prima del 25 giugno 2005, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla direttiva 2003/35/CE, la versione della direttiva rilevante per il progetto in esame appare essere la direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, (nel seguito: "la direttiva VIA").

In data 16 Ottobre 2009, il sottoscritto, ha pertanto ri-scritto alla Commissione Europea Ambiente e, per

conoscenza, anche alla Procura della Repubblica e anche al Sindaco di Sommacampagna, chiedendo questo: alla Commissione Europea di dare seguito alla Segnalazione come qui integrata dal Sottoscritto... alla Procura della Repubblica di voler riesaminare i fatti come qui sono stati esposti in queste precisazioni come oggi scritte, dato che l'inizio del procedimento è da individuare in una data antecedente il 25.06.2005... con URGENZA al Sindaco del Comune di Sommacampagna (in attesa di altre determinazioni della Commissione Europea) di provvede ad emanare una Ordinanza di Sospensione dei Lavori e di tutte le Attività che sono in essere nell'ex Cava Siberie.

Lavori che in pochissimi giorni, a partire da circa il 20 di Settembre 2009 hanno trasformato l'EX Cava Siberie,



da cosi - vedi sopra - a com'è oggi stata trasformata - vedi sotto - pronta a diventare una Discarica di Rifiuti



Se per la Commissione Europea, il "procedimento" del (finto) Recupero Ambientale della ex Cava Siberie è iniziato prima del 25 Giugno 2005, per il sottoscritto, detto procedimento, è iniziato dopo il 16 Marzo 2001.

Il sottoscritto evidenzia, che con <u>Legge 16 Marzo 2001, n. 108</u> è stata approvata la: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, <u>la partecipazione del pubblico ai processi decisionali</u> e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad <u>Aarhus il 25 giugno 1998</u>".

Riporto anche una recente <u>Sentenza del T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 8 ottobre 2009, n. 2286</u> - che può essere cosi sintetizzata: Gli artt. 6 e 7 della Convenzione di Aarhus - ratificata in Italia con la Legge n. 108/2001 - obbligano l'Amministrazione ad informare il "pubblico", qualora sia iniziato un processo decisionale comportante un impatto sull'ambiente, in modo tale da garantire ai soggetti interessati la possibilità di poter partecipare all'elaborazione di piani, programmi e politiche relative all'ambiente nella fase preliminare e quindi in uno stadio in cui tutte le operazioni siano ancora pendenti, cioè all'inizio del processo decisionale.

Per comprendere meglio c'è anche la <u>Sentenza C-263/08 della CORTE DI GIUSTIZIA Comunità Europea, Sez. II, del 15 Ottobre 2009</u> di quattro giorni fa che è relativa alla: "Autorizzazione di progetti che possono avere un notevole impatto sull'ambiente - <u>Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale</u> - Punto 10, lett. l), all. II dir. 85/337/CEE suc. mod. dir. 2003/35/CE. I membri del pubblico interessato, a norma degli artt. 1, n. 2, e 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono poter impugnare la decisione con cui un organo giurisdizionale, appartenente all'organizzazione giudiziaria di uno Stato membro, si è pronunciato in merito ad una domanda di autorizzazione di un progetto, a prescindere dal ruolo che hanno potuto svolgere nell'istruzione di detta domanda prendendo parte al procedimento dinanzi a detto organo e facendo valere la propria posizione in tale occasione".

Se il Comune di Sommacampagna avesse perseguito - dall'inizio del procedimento - nel voler predisporre un Progetto di una Discarica di Rifiuti, il sottoscritto, non avrebbe avuto <u>nulla da dover eccepire</u>, ma dato che l'Autorizzazione rilasciata dalla Regione Veneto, è quella relativa ad un... "Recupero Ambientale", lo scrivente ritiene che <u>sia stato violato il diritto</u> di poter scegliere il "tipo" o la "tipologia" del Recupero Ambientale.

Il sottoscritto è convinto - *ad esempio* - che a partire dal 1 Aprile 2001, dopo l'entrata in vigore della legge n° 108 del 16 Marzo 2001, il Comune di Sommacampagna... <u>ripeto</u>, dall'INIZIO del procedimento doveva permettere a tutta la popolazione di POTER SCEGLIERE la "*migliore tipologia*" da adottare per il "Recupero Ambientale", ad esempio indicendo un "Referendum Consultivo" come da schema (*creativo*) sotto ideato:



REFERENDUM CONSULTIVO

Comune di Sommacampagna - 1 Aprile 2001

Recupero Ambientale dell'ex Cava "Siberie"

Il Comune di Sommacampagna, ai sensi delle Legge 16 marzo 2001, n. 108 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998" e ai sensi dell'Art. 29 dello Statuto Comunale promuove un "Referendum Consultivo" al fine di individuare la Tipologia del Recupero Ambientale, da adottare per l'ex Cava Siberie.

L'intervento che verrà scelto concretizzerà l'obiettivo di Recupero dell'Ex Cava ad un utilizzo più consono al Paesaggio ed all'Ambiente in cui oggi è inserita.

I Cittadini di Sommacampagna sono chiamati a scegliere la tipologia del Recupero Ambientale indicando una tra le seguenti alternative

Scelta n. 1

Nessun intervento - "Opzione 0"

È mantenuto lo stato attuale dell'area. Eventuali interventi saranno solo diretti alla sola manutenzione ordinaria dell'area. Il sito necessita di una riqualificazione che riduca la vulnerabilità all'abbandono ed incrementi l'attuale situazione di degrado che, non è usufruibile dagli abitanti locali.

Scelta n. 2

Interventi che <u>non alterano</u> la morfologia della cava.

Creazione di un'area naturale con rinverdimento totale sia del fondo sia delle scarpate con piantumazioni di essenze particolari e/o tipiche del luogo al fine di eliminare la depressione della ex cava riempiendola di alberi realizzando un Bosco di pianura, usufruibile dagli abitanti locali.

Scelta n. 3

Interventi che modificano parzialmente la morfologia della cava. Addolcimento della morfologia della cava attraverso l'innalzamento del fondo e la riduzione delle pendenze delle scarpate. Creazione di un'area ondulata con il rinverdimento totale sia del fondo sia delle scarpate con essenze particolari o tipiche del luogo, usufruibile dagli abitanti locali.

Scelta n. 4

Interventi che <u>eliminano completamente</u> la depressione di cava. Riempimento completo della depressione della ex cava mediante il conferimento di materiale "inerte" e realizzazione di una collina artificiale finalizzata alla creazione di un'area naturale con rinverdimento con essenze particolari o tipiche del luogo, usufruibile dagli abitanti locali.

Scelta n. 5

Interventi che eliminano completamente la depressione di cava.

Riempimento completo della cava con realizzazione di collina artificiale con la costruzione, gestione operativa e post operativa di una discarica controllata e programmata rifiuti industriali e speciali al fine di eliminare l'impatto creato dalla "depressione" dell'ex Cava Siberie, perché mantenere la depressione di cava, anche parziale, comporta il perdurare dell'attuale impatto paesaggistico e non permette una completa fruizione da parte della collettività, determinando un rischio di abbandono dell'area e la produzione, nel tempo, di ulteriori impatti negativi.

Queste ipotesi di "diverse tipologie" di Recupero Ambientale, come formulate nella pagina precedente, <u>sono "apparse"</u> solo <u>6 anni dopo</u> quando la Popolazione ha potuto "prendere visione" del Progetto del (finto) "Recupero Ambientale" come questo è stato illustrato in una Assemblea Pubblica del <u>20 Luglio 2007</u>, quando invece il Referendum avrebbe dovuto essere indetto... <u>PRIMA</u> <u>delle seguenti Delibere</u>:

<u>Delibera di Giunta n. 210</u> del 05.07.2001 <u>RECUPERO AMBIENTALE</u> **DELLA EX CAVA "SIBERIE"**. Attivazione procedura di affidamento a mezzo Project Financing - Approvazione Avviso.

<u>Delibera di Giunta n. 304</u> del 25.10.2001 <u>RECUPERO AMBIENTALE</u> <u>DELLA</u> **EX CAVA "SIBERIE"** a mezzo Project Financing - Indirizzi per la costituzione di una Commissione Incaricata della valutazione delle proposte.

<u>Delibera di Giunta n. 19</u> del 24.01.2002 Nomina Commissione incaricata di assistere l'Amministrazione Comunale nella scelta della Proposta di <u>RECUPERO AMBIENTALE</u> <u>DELLA EX CAVA "SIBERIE"</u> a mezzo Project Financing - Modifica Deliberazione di G.C. N. 304/2001.

<u>Delibera di Giunta n. 78</u> del 26.03.2002 Proroga termine esame proposte di <u>RECUPERO AMBIENTALE</u> EX CAVA DI GHIAIA "SIBERIE" a mezzo procedura di Project Financing.

<u>Delibera di Giunta n. 215</u> del 01.08.2002 Ulteriore proroga termine Esame Proposte di <u>RECUPERO AMBIENTALE</u> EX CAVA DI GHIAIA "SIBERIE" a mezzo procedura di Project Financing.

<u>Delibera di Giunta n. 263</u> del 26.09.2002 <u>RECUPERO AMBIENTALE</u> <u>DELLA EX CAVA "SIBERIE" a mezzo Project Finaning</u> - Individuazione Proposta ritenuta più rispondente al Pubblico Interesse.

Cosa dovrebbe <u>pensare un Cittadino</u> del Comune di Sommacampagna, quando <u>DOPO che è stato predisposto e si è... presentato un Progetto</u> con oggetto: *GEO NOVA S.p.A. - Recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 Legge n. 109/94 <u>cosa penserebbe</u> dopo aver letto, che <u>si poteva scegliere</u> tra delle "<u>alternative progettuali</u>" come riportate:*

- Nessun intervento - "opzione 0"

È mantenuto lo stato attuale dell'area. Eventuali interventi saranno diretti alla manutenzione ordinaria dell'area. Il sito necessita di un intervento di riqualificazione che riduca la vulnerabilità all'abbandono ed incrementi l'attuale situazione di degrado. L'attività manutentiva attuale non permette di contrastare le tendenze sopra descritte.

- Interventi che non alterano la morfologia della cava.

Creazione di un'area naturale con rinverdimento totale sia del fondo sia delle scarpate con essenze particolari o tipiche del luogo, usufruibile dagli abitanti locali. Si riconosce un indubbio beneficio indotto all'ambiente per l'assenza di movimenti terra, con la conseguente mancanza di circolazione di macchine operative e mezzi di trasporto. Tale ipotesi, tuttavia, non modifica sostanzialmente la situazione rispetto all'attuale e facilita l'instaurarsi dell'area di una situazione di degrado. L'intervento è da scartare.

- Interventi che modificano parzialmente la morfologia della cava.

Addolcimento della morfologia della cava attraverso l'innalzamento del fondo e la riduzione delle pendenze delle scarpate. Creazione di un'area naturale con rinverdimento totale sia del fondo sia delle scarpate con essenze particolari o tipiche del luogo, usufruibile dagli abitanti locali. L'intervento realizzato appare come un"opera incompiuta". Dello stato attuale di cava mantiene, anche se in forma minore, le sembianze di cava. L'entità del movimento terra risulta in ogni caso non indifferente e simile in termini di tempo (parziale riempimento della cava, addolcimento delle scarpate, sistemazione delle rampe, sistemazione dell'idrografia) a quella per un riempimento normale fino al raggiungimento del piano di campagna. I costi sono elevati e privi di un rientro. L'intervento è da scartare.

- Interventi che eliminano completamente la depressione di cava.

Riempimento completo della cava con realizzazione di un superficie baulata sistemata a prato. L'intervento concretizza l'obiettivo di recupero dell'area ad un utilizzo più consono al paesaggio ed all'ambiente in cui è inserita.

- Individuazione di un sito alternativo.

Nel caso in esame si tratta di un sito di proprietà comunale che è stato oggetto di una procedura di concessione, con il sistema del project financing, per il **recupero ambientale** dell'ex cava sita in località "Siberie" mediante la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata. Si tratta pertanto di una scelta programmata **e condivisa**.

Dall'analisi eseguita emerge che il ripristino morfologico dell'area è da ritenere il presupposto indispensabile di qualsiasi intervento, che contempli il reinserimento ambientale del sito.

Mantenere la depressione di cava, anche parziale, comporta il perdurare dell'attuale impatto paesaggistico e non permette una completa fruizione da parte della collettività, determinando un rischio di abbandono dell'area e la produzione, nel tempo, di ulteriori impatti negativi.



Se erano queste le ipotesi alternative ad una scelta di Tipologia di Recupero Ambientale (e non di Discarica) di una ex Cava di Ghiaia (come evidenziate nella pagina precedente) il sottoscritto si sente offeso nella Sua intelligenza e nella Sua capacità di... discendere e pertanto... si chiede perché le ipotesi come riportate nel progetto della (vera) Discarica di Rifiuti non sono state riportate nella Delibera di Giunta n. 210 del 5.7.2001?

Premesso tutto quanto fino ad ora scritto ed evidenziato, è ora necessario il dover ricordare il 1° Articolo della Convenzione di Arhus - adottata dallo Stato Italiano con la Legge 108-2001 - che così recita:

Articolo 1 - FINALITÀ - Per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione.

Anche altri paragrafi tratti dell'art. 6 Convenzione di Ärhus sono da evidenziare al fine di poter sostenere che il "pubblico" NON è stato coinvolto nella scelta del <u>Tipo</u> o della <u>Tipologia</u> del "Recupero Ambientale".

Articolo 6 - PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE DECISIONI RELATIVE AD ATTIVITÀ SPECIFICHE

- 1. ...omississ...
- 2. Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente. Le informazioni riguardano in particolare: a) l'attività proposta e la richiesta su cui sarà presa una decisione; b) la natura delle eventuali decisioni o il progetto di decisione; c) ...omississ...d) ...omississ...i) le possibilità di partecipazione offerte al pubblico; iii) ...omississ... iv) ...omississ... v) ...omississ... v) ...omississ... e) l'assoggettamento dell'attività in questione ad un procedura di valutazione dell'impatto ambientale a livello nazionale o transfrontaliero.
- 3. Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.
- 4. Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva.
- 5. ...omississ... 6. ...omississ... 7. ...omississ...
- 8. Ciascuna Parte provvede affinché, al momento dell'adozione della decisione, si tenga adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico.
- 9. ...omississ... 10. ...omississ... 11. ...omississ...



Oltre a quanto "già espresso" nella precedente Richiesta di Annullamento in Autotutela del Project Financing Discarica Siberie inoltrata al Sindaco del Comune di Sommacampagna in data 22 Giugno 2009 con la presente si Rinnova la Richiesta di Annullamento in Autotutela del Project Financing "Discarica Siberie" per una... EVIDENTE VIOLAZIONE delle Direttive e delle Convenzioni Europee in quanto al "pubblico" NON è MAI stato dato modo e permesso di poter partecipare nella scelta delle "tipologia" dall'INIZIO del PROCEDIMENTO del "Recupero Ambientale" da adottare per l'EX Cava delle "Siberie".

Evidenziando l'urgenza dell'Annullamento in Autotutela del Project Financing si porgono distinti saluti.

Un cittadino "nativo" di Caselle:

Beniamino Sandrini